REGOLAMENTO (CEE) N. 255/70 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 789/69 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ad alcune imprese di trasformazione esportatrici che fabbricano miscele di grassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 789/69 della Commissione, del 28 aprile 1969, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ad alcune imprese di trasformazione esportatrici che fabbricano miscele di grassi (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/69 (6), ha lo scopo di consentire alle industrie interessate di utilizzare al massimo le possibilità di smaltimento esistenti sul mercato mondiale per il burro incorporato in miscele utilizzate in alcuni paesi terzi ; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, occorre modificare i requisiti in materia di imballaggio delle miscele al fine di ampliare le possibilità offerte alle imprese di trasformazione esportatrici ; che, nella determinazione del prezzo di vendita del burro, occorre tener conto dell'incidenza delle spese costituite dai vari imballaggi prescritti ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.
(5) GU n. L 102 del 30. 4. 1969, pag. 1.
(6) GU n. L 262 del 18. 10. 1969, pag. 11.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 789/69, il paragrafo 2, lettera c), è sostituito dal testo seguente :

« c) a condizionare il prodotto finito in imballaggi metallici

— del contenuto massimo di 18,14 kg, quando si tratta del prodotto finito di cui alla lettera a) ;

— ermeticamente chiusi del contenuto massimo di 5 kg, quando si tratta del prodotto finito di cui alla lettera b) ;

— del contenuto massimo di 200 kg, quando si tratta del prodotto finito di cui alla lettera b) ottenuto con burro immagazzinato da almeno 18 mesi ;

d) ad esportare il prodotto finito, condizionato negli imballaggi di cui alla lettera c), direttamente verso un paese terzo dal territorio dello Stato membro nel quale si procede alla trasformazione o alla incorporazione, entro quattro mesi a decorrere dal giorno della presa in consegna del burro. »

Articolo 2

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 789/69, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente paragrafo :

« 1. Il burro è venduto, partenza magazzino frigorifero, al prezzo d'intervento del burro diminuito di un importo

a) di 164,5 u.c. per 100 kg, quando si tratta di burro immagazzinato da almeno 18 mesi e destinato alla fabbricazione di prodotti condizionati in imballaggi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), primo e secondo trattino ;

b) di 161,00 u.c. per 100 kg quando si tratta di tipi di burro diversi da quelli di cui alla lettera a). »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Per le operazioni in corso di cui al regolamento (CEE) n. 789/69, gli impegni assunti sono adeguati, a richiesta dell'interessato, alle disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY